



COMUNE DI GINOSA (TA)
Gruppi Consiliari

**AL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI GINOSA**

**AL SINDACO
DOTT. VITO PARISI**

**AL VICE SINDACO
Assessore DOTT.VINCENZO TARANTINI**

Oggetto: **Interrogazione Consiliare**

I sottoscritti Consiglieri Comunali DE PALMA Vito, MONGELLI Marilisa e RATTI Patrizia, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, ex art. 24 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, presentano la seguente interrogazione

Premesso

- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 126 del 15/6/2017 avente ad oggetto "Adesione alla Convenzione CONSIP "Servizio Luce 3 - Lotto 7 - Basilicata, Calabria, Puglia" per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione comunali, di Ginosa e Marina di Ginosa, per la durata di anni 9 - Determinazioni", si prende atto, tra l'altro, che in data 21/04/2015 è stata stipulata una Convenzione tra CONSIP S.p.A. e la Società SMAIL S.p.A., ora Conversion & Lighting S.r.l., (a seguito di acquisizione da parte di quest'ultima Società) per

l'affidamento del "Servizio Luce e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, Lotto 7 - Basilicata, Calabria, Puglia";

- Che con la Determinazione n. 831 del 22-06-2017 Reg. Sett. n.146 del 21-06-2017, dell'Ufficio LL.PP. del Comune di Ginosa, si determina di avviare a contrattare il procedimento per l'affidamento diretto alla ditta Conversion & Lighting S.r.l. (già SMAIL S.p.A. giusto subentro autorizzato da CONSIP con Atto Prot. 5559 del 03.03.2016) con sede in Via Protospata n°49 in Matera, del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici del territorio di Ginosa e Marina di Ginosa, per una durata di anni nove ed una spesa complessiva di €. 5.776.501,97 oltre I.V.A;
- Che con Delibera n. 27 del 21/4/2017 il Consiglio Comunale approvava il Bilancio di Previsione 2017 - 2019 e nota integrativa;
- Che con Delibera n. 144 del 5/7/2017 la Giunta Comunale approvava il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2017 e, quindi, dopo la Delibera di adesione alla Convenzione già citata n. 126 del 15/6/2017 ed in particolar modo dopo la Determinazione Dirigenziale n. 831 del 22-06-2017 Reg. Sett. n.146 del 21-06-2017

Considerato

1. che la data di inizio di validità del contratto attuativo (presuntivamente fissata per il 01.07.2017) è il primo giorno del mese immediatamente successivo a quello dell'emissione dell'Ordine Principale di Fornitura (OPF) a mezzo piattaforma MEPA, come si evince dalla Determina Dirigenziale n. 831 del 22/6/2017 già citata, acquisita mediante accesso agli atti effettuato presso l'Ufficio LL.PP., il quale contratto sembrerebbe non ancora sottoscritto;
2. che acquisita, altresì, la comunicazione a firma di Francesco Pasquali, Amministratore Delegato della Conversion & Lighting S.p.A., priva di data e protocollo, inviata al Sindaco e al Responsabile dell'Ufficio LL.PP., in seguito ad accesso agli atti effettuato dai sottoscritti, si è evinto che la Conversion & Lighting S.p.A., con *“atto di cessione di azioni sottoscritto in data 30/06/2017, con effetto delle cessioni a far data dal giorno 4/7/2017, la società “Engie Servizi S.p.A.”, con sede in Roma..., ha acquisito la piena proprietà dell'intero capitale sociale della scrivente società “Conversion & Lighting S.p.A con sede in Matera”.* Di tale cessione, non si riscontra alcuna comunicazione e corrispondente accettazione della variazione da parte di Consip, né si evince dalla consultazione del sito www.acquistinretepa.it sul quale non sono riportate le suddette variazioni in merito al Servizio Luce 3 - Lotto 7.

3. che dalla documentazione citata e dall'esame del fascicolo verificato nell'accesso agli atti effettuato presso l'Ufficio LL.PP. del Comune di Ginosa, si è constatato che il Comune di Ginosa, non ha effettuato in via preliminare una valutazione di congruità economica rispetto alla proposta di convenzione per l'affidamento del servizio luce, né ha ritenuto dotarsi di uno studio di fattibilità per una comparazione con la suddetta proposta, in particolar modo, per quelle "Extra Canone", anche in ragione della possibilità per il contraente di scegliere di ricorrere con procedura di evidenza pubblica. Infatti, tale procedura non è esclusa dalla normativa di riferimento; in particolare l'art.1, co.3 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135, contiene un obbligo per le amministrazioni pubbliche di ricorrere alle convenzioni Consip, in conseguenza di una specifica normativa che imponga tale obbligo. La specifica normativa è rintracciabile nell'art. 1, co. 449 della Legge 296/06 il quale dispone che *"tutte le Amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro"*. Tuttavia lo stesso art. 1 del D.L. n.95, al successivo comma 7, consente, per alcune categorie (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, ecc.), di approvvigionarsi direttamente senza passare per il tramite delle centrali di committenza, se i prezzi ottenuti risultano più vantaggiosi: *È fatto salvo la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori o quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali"*. E' necessario, infine, evidenziare come il comma 13, preveda il diritto per le stazioni appaltanti di recedere dal contratto dal momento in cui la convenzione Consip risultasse migliorativa rispetto a quello stipulato e l'aggiudicatario non fosse disposto ad una modifica.
4. che sono già note numerose notizie giornalistiche, pubblicate da molti quotidiani nazionali a seguito delle indagini giudiziarie sulla questione Consip, nonché riportate sui social e oggetto di numerosi dibattiti televisivi, le quali riproducono riferimenti alla gara Consip in discorso e alle ditte presenti negli atti amministrativi di affidamento diretto operato dal Comune di Ginosa: Conversion & Lighting S.r.l. (già Smail SpA) e Engie Servizi srl (in precedenza Cofely Italia SpA); infatti, a tal proposito si allegano in copia alcuni articoli di giornale, per farne parte integrante della presente

interrogazione, tra cui rilevante l'articolo del periodico l'Espresso del 27/3/2017 a firma di Emiliano Fittipaldi e Nello Trocchia.

Inoltre, visto il provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 21/3/2017 che si allega in copia per farne parte integrante della presente interrogazione.

Vista altresì, la *“Convenzione stipulata tra la Consip S.p.A. e il RTI Engie Italia S.p.A. per l'affidamento di altro servizio e precisamente, il Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 3, stipulata e attivata in data 15/03/2016, che è stata sospesa in data 04/09/2017 in ottemperanza alle ordinanze del Consiglio di Stato nn. 3488, 3489, 3509 depositate il 01/09/2017. Per l'effetto, è inibita l'emissione di ordinativi di fornitura relativamente alla Convenzione in oggetto.”* (si allega estratto dal sito www.acquistinretepa.it).

Tenuto conto, oltretutto, che l'attuale manutenzione ordinaria e straordinaria della pubblica illuminazione non risulterebbe affidata ad alcuna impresa, nel mentre diversi interventi a Ginosa e Marina di Ginosa risulterebbero effettuati. Infatti al riguardo giova precisare che l'art. 14 dello schema di convenzione estratto dal sito www.acquistinretepa.it prevede che *“...il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, possa affidare in subappalto i lavori, in misura non superiore a quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. N. 163/2006 e s.m.i., a soggetti che comunque siano in possesso dei relativi requisiti e nei confronti dei quali non sussistano i divieti di cui all'art. 10 della legge n. 575/65 e successive modificazioni, rispettando le specifiche condizioni stabilite nel Disciplinare di gara, nello Schema di Convenzione nonché nell'art. 118 del D.Lgs. N. 163/2006.”* Ma dall'accesso agli atti effettuato presso l'Ufficio, all'attualità non ci sarebbe alcun contratto di subappalto.

Tanto premesso e considerato

Interrogano il Sindaco ed il Vice Sindaco-Assessore Vincenzo Tarantini

per conoscere:

1. Se la Conversion & Lighting s.r.l. (già SMAIL S.p.A. giusto subentro autorizzato da CONSIP con Atto Prot. 5559 del 03.03.2016) aggiudicataria Consip Servizio Luce 3 Lotto 7 e la “Conversion & Lighting S.p.A.”, di cui alla comunicazione a firma dell'Amministratore Delegato Francesco Pasquali, sono la stessa società e quale l'atto da cui si evince.

2. I motivi per cui alla data odierna non è stato sottoscritto il contratto con la società affidataria del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici del territorio di Ginosa e Marina di Ginosa, per l'importo complessivo di €. 5.776.501,97 oltre I.V.A.
3. Se sono state effettuate tutte le verifiche dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per l'affidamento del servizio alle società subentranti rispetto alla originaria società aggiudicataria della procedura Consip e se la stessa Consip è a conoscenza della variazione in fieri.
4. Se non ritenga l'Amministrazione Comunale, alla luce di quanto descritto, chiedere formale parere all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (ANTITRUST), prima di procedere alla formalizzazione di tutti gli atti amministrativi.
5. Se il Sindaco e il Vice Sindaco, sono a conoscenza di eventuali trattative per affidamenti in subappalto dei lavori previsti dall'affidamento in discorso.
6. Se, l'ing. Aldo Giretti della società Conversion & Lighting, con cui l'Amministrazione Comunale ha "avuto successivi incontri", testualmente citato nella Delibera di Giunta n. 126 del 15/6/2017 di adesione al servizio Consip della Pubblica Illuminazione, è la stessa persona e/o socio-titolare dello Studio Effe.Gi & Partners S.r.l. il cui Amministratore Unico è l'ing. Francesco Giretti con sede in Grottaglie, a cui l'Ufficio LL.PP. del Comune di Ginosa in data 10/7/2017, "*convocato per le vie brevi*", affidava per una spesa complessiva di € 8.000,00 oltre Iva e Cap, tenuto conto del ribasso effettuato del 52,49% sull'importo determinato dal RUP pari ad € 17.145,53, l'incarico professionale per la redazione dello Studio di fattibilità e Progetto Definitivo relativo agli "Interventi per l'efficientamento energetico del Plesso scolastico "Lombardo Radice" ai fini della partecipazione al Bando regionale per finanziamento Por Puglia Fesr-Fse 2014-2020. La Determinazione a cui ci si riferisce è la n. 1028 del 11/8/2017 Reg. Sett. n. 161 del 10-07-2017.
7. Se l'intervento debba trovare riscontro nel bilancio di previsione annuale di competenza e di cassa e nel bilancio di previsione pluriennale di competenza, che hanno carattere autorizzatorio della spesa.

8. Se, in assenza dell'approvazione da parte della Giunta Comunale del Piano Esecutivo di Gestione con cui vengono assegnate le risorse, la stessa Giunta Comunale poteva aderire alla predetta Convenzione e se, con Determinazione n. 831 del 21/6/2017 il Comune di Ginosa poteva contrarre affidamento diretto alla Ditta Conversion & Lighting S.r.l.

La presente interrogazione composta di n. 6 fogli più n. 136 pagine di allegati, viene depositata agli atti della Presidenza del Consiglio Comunale del 27/9/2017 per darne pubblica lettura.

Si chiede risposta scritta

Ginosa 27 settembre 2017

I Consiglieri Comunali

Dott. Vito De Palma

Avv. Patrizia Ratti

Prof.ssa Marilisa Mongelli